



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DECRETO DEL SINDACO

Atto n. 11 del 13/12/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI NEI PROCEDIMENTI ELETTORALI E DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA DOTT.SSA ILARIA LAI

IL SINDACO

Visto l'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recita:

“1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello¹, dei tribunali e delle [preture²], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15³.

¹ Le parole “delle corti d'appello” sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

² Ora, “tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali”, in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), e successive modificazioni.

³ La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta: “Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”⁴

relativo all’individuazione dei soggetti competenti all’autenticazione delle sottoscrizioni che non siano attribuite alla competenza esclusiva dei notai, ovvero:

- la sottoscrizione di accettazione della candidatura;
- le sottoscrizioni degli elettori per la presentazione delle liste dei candidati;
- le sottoscrizioni dei delegati di lista negli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi.

Visto l’art. 3 comma 3 della L.Cost. 2/2001, il quale dispone che, in caso di mancata approvazione delle modifiche alla legge elettorale regionale, per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si applicano le disposizioni che disciplinano l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 11 in data 02.03.2002, con cui vengono fornite indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 14 sopraccitato.

Considerato che per l’autenticazione delle sottoscrizioni sopraccitate, in occasione delle diverse tornate elettorali, non è possibile garantire la continua presenza in Comune del Sindaco, degli Assessori o del Segretario Comunale, quest’ultimo titolare di segreteria convenzionata e presente per non più di due giorni alla settimana.

Visto il decreto del Sindaco n. 9 in data 06.12.2022, con cui è stato attribuito alla dipendente Dott.ssa Ilaria Lai l’incarico di autenticazione delle sottoscrizioni previste dal citato art. 14 L. 53/1990.

Ritenuto di poter delegare tale funzione all’Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa Ilaria Lai, in quanto già incaricato di analoghe funzioni in virtù dei seguenti atti:

- Decreto del Sindaco n. 10 del 13.12.2022 di delega delle funzioni di responsabile dell’ufficio elettorale;
- Decreto del Sindaco n. 9 del 13.12.2022 di incarico all’autenticazione di firme ex art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 e altre leggi speciali in caso di assenza o impedimento del Segretario.

Rilevata la propria competenza in materia, a norma dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000.

DECRETA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del seguente atto.

Di attribuire alla dipendente Dott.ssa Ilaria Lai, Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo indeterminato, l’incarico di autenticazione ai sensi dell’art. 14 della L. 53/1990 delle seguenti sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale in caso di assenza o impedimento del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale:

- sottoscrizione di accettazione della candidatura;
- sottoscrizioni degli elettori per la presentazione delle liste dei candidati, proposte di referendum abrogativi e proposte di legge ad iniziativa popolare;
- sottoscrizioni dei delegati di lista negli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi.

Di stabilire che l’autenticazione delle sottoscrizioni potrà essere effettuata unicamente all’interno dell’ufficio elettorale in orario di servizio.

Di trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato, alla RSU, alle OO.SS. e al Segretario.

Dal Municipio, 13.12.2022

Il Sindaco
Dottor Giangiuseppe Nurra

identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.

⁴ Per le elezioni regionali, provinciali e comunali, le candidature si presentano dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente quello stabilito per la votazione.

